TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 61

Cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di circolazione e la targa. Detto Ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne da' immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile. Chiunque viola la disposizione del comma primo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Versione in vigore dal 1 luglio 1959, non più in vigore dal 26 febbraio 1968 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-61-cessazione-della-circolazione-degli-autoveicoli-motoveicoli-e-rimorchi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it